

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

L'Istituto Tolman, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, di seguito indicato come "Istituto".

- da una parte-

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari con sede legale a Cagliari c/o Ospedale Marino in viale Lungomare Poetto 12 - 09126, P.IVA 03990560926 rappresentata dal Dott. Marcello Tidore, in qualità di Direttore Generale nato a Nuoro il 13/07/1978, di seguito indicata come "Struttura Ospitante";

- dall'altra parte-

PREMESSO CHE

- l'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda n. 24 con D.M. 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti del MIUR, per le Sedi Periferiche;

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che:
 - il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
 - nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia;
 - sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore;
 - può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore della Struttura Ospitante e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia e di diagnostica clinica presso tutti i Servizi e Presidi della Struttura Ospitante nei quali operano Psicoterapeuti, che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, prevede che gli allievi svolgano 150 ore di tirocinio pratico per ciascuna annualità di corso.

Al tirocinio saranno ammessi un numero di allievi nel rispetto dei tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dalla Struttura Ospitante, sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate. In base alla disponibilità della

Struttura Ospitante, potrà essere consentita la rotazione nell'anno di un numero superiore di allievi rispetto a quello segnalato in convenzione: in tal caso il numero di allievi che potranno essere ammessi contemporaneamente a svolgere tirocinio non potrà superare il numero previsto concordato. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dalla Struttura Ospitante.

Art. 2

(Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dalla Struttura Ospitante e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile della Struttura Ospitante e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.

La Struttura Ospitante potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto la Struttura Ospitante non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico della Struttura Ospitante.

Art. 3
(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile della Struttura Ospitante e del Tutor;
- osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano alla Struttura Ospitante e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento della Struttura Ospitante sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della Struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

Art. 4
(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, ove previsto, con assicurazione INAIL.

L'invio delle relative polizze assicurative alla Struttura ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 5
(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- la supervisione al tirocinante prevista dal programma concordato dai contraenti (V.di art. 2);
- la garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per la Struttura Ospitante:

- la stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti della Struttura Ospitante;
- la disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- la sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento;
- il tutoraggio;
- la certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione, in analogia con il percorso di specializzazione, ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula, salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Il tacito rinnovo non è consentito.

Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le Parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due Parti convenute e concordate per iscritto.

Art. 7

(Protezione dei dati personali e sensibili)

Le Parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

Art. 8

(Controversia)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, in caso di controversia, le Parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Art. 9

(Registrazione)

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà a carico dell'Istituto Tolman.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASL Cagliari

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Tidore

Per l'Istituto Tolman

Il Direttore

Dott. Giovanni Lo Savio
